

## Ravvedimento operoso

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo** si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell'importo nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, **a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza** (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni). Il contribuente può presentare all'ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.

Le modalità di calcolo sono le seguenti:

### **Ravvedimento sprint:**

Entro **14 giorni** dal termine sanzione dello **0,1%** per ogni giorno di ritardo e interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

### **Ravvedimento breve:**

Entro **30 giorni** dal termine sanzione del **1,5%** e interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

### **Ravvedimento medio:**

Entro **90 giorni** dal termine, sanzione del **1,67%** interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

### **Ravvedimento lungo:**

Entro **1 anno** dal termine, sanzione del **3,75%** interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

**Non è applicabile ai tributi locali** il ravvedimento previsto per sanare omissioni o errori entro 2 anni o oltre due anni (art. 13, comma 1, lett b-bis e b ter del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni)